



Comune di Zibido San Giacomo

Città Metropolitana di Milano

20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PERIODO
1/01/2021-31/12/2023**

Capitolato Speciale d'Appalto

**ART. 1) PREMESSA**

Il presente Capitolato Speciale disciplina i rapporti inerenti l'appalto per la gestione del servizio trasporto e consegna pasti a domicilio, quale prestazione integrata del servizio di assistenza domiciliare, destinato a persone anziane parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, disabili, persone in situazione di rischio sociale e/o socio sanitario, famiglie con minori.

- STAZIONE APPALTANTE: Comune di Zibido San Giacomo – Ente Pubblico con sede in Zibido San Giacomo (MI), Piazza Roma 1;
- APPALTATORE: soggetto aggiudicatario individuato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 2) OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio, quale prestazione integrata del servizio di assistenza domiciliare, a favore di persone anziane parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, disabili, persone in situazione di rischio sociale e/o socio sanitario, famiglie con minori, residenti sul territorio di Zibido San Giacomo. Detto servizio ha inoltre la funzione di monitoraggio dei cittadini assistiti dal Servizio Sociale.

ART. 3) DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha durata decorrente dal 01/01/2021, con scadenza il 31/12/2023.

L'Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice degli Appalti; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione dei servizi previsti nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Prima del termine dell'appalto, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni, all'Appaltatore è fatto obbligo di fornire all'Impresa subentrante nella gestione del servizio tutte le informazioni utili per il corretto svolgimento dello stesso.

ART. 4) VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO E BASE D'ASTA

Il valore complessivo dell'appalto, costituente altresì la base d'asta, è pari ad € **38.610** (euro trentottomilaseicento/10), oltre IVA, per l'intero periodo di durata, come da tabella sotto riportata:

OPERATORE	ORE SETTIMANALI	COSTO ORARIO IVA ESCLUSA	COSTO settimanale
operatore	15	€ 16,50	€ 247,5 x 52 settimane
TOTALE COSTO PERSONALE - annuo -			€ 12.870

Detto valore è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, quali:

- costo del personale, costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa dell'impresa;
- costi di produzione del Servizio (formazione degli operatori, spostamenti del personale in servizio, spese per mezzi di trasporto, ecc);
- costi generali e l'utile d'impresa e ogni altra spesa non rientrante fra quelle a carico del Comune;



Il servizio è "a corpo" e con il corrispettivo sopra indicato l'appaltatore si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione appaltante.

Il valore del contratto sarà quello derivante dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.

L'appalto non prevede revisione delle condizioni di contratto, salvo il caso di aumenti del costo del lavoro di tale rilevanza da rendere oggettivamente incompatibile il prezzo convenuto con i minimi contrattualmente dovuti dall'Aggiudicataria ai propri lavoratori, dipendenti o soci.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 12, del Codice, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

ART. 5) DESTINATARI

Il servizio richiesto è a favore di persone anziane parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, disabili, persone in situazione di rischio sociale e/o socio sanitario, famiglie con minori, residenti sul territorio di Zibido San Giacomo.

ART. 6) MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha luogo su cinque giorni lavorativi, da lunedì al venerdì, ad eccezione delle festività civili e religiose cadenti in tali giorni.

Il Servizio consiste nel prelievo delle vivande presso il centro di cottura della mensa comunale e nella consegna dei pasti presso il domicilio degli utenti, con il contestuale ritiro dei contenitori vuoti per la sanificazione in mensa. E' prevista inoltre la relativa registrazione dei pasti consegnati.

La durata del servizio può quantificarsi in un massimo di n. 3 ore giornaliere (dalle ore 10.30 alle ore 13.30). Gli orari di svolgimento del Servizio e la sua durata saranno concordati tra le parti, in relazione al numero e ai bisogni degli utenti.

Il Comune mette a disposizione dell'Appaltante l'auto comunale, per l'espletamento del servizio, in quanto ritenuto necessario per il corretto svolgimento dell'incarico.

Il personale che verrà assunto dalla Ditta dovrà essere munito di regolare cartellino o del foglio di presenza, che alla fine del mese dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, per la predisposizione della relativa fattura.

Art. 7) – PERSONALE - REQUISITI PROFESSIONALI

Per l'espletamento del servizio di cui al presente appalto, l'Appaltatore si impegna ad avvalersi di proprio personale, fisicamente idoneo ed opportunamente formato. Il servizio deve essere effettuato dalla Ditta con personale il cui organico dovrà essere sufficiente, sia per numero che per qualificazione professionale, a garantire la continuità e la perfetta regolarità del servizio stesso.

La Ditta nominerà inoltre un Coordinatore incaricato di mantenere i rapporti con il Comune, per ogni eventuale comunicazione e/o variazione nello svolgimento del servizio;

La Ditta si impegna a fornire a tutto il personale in servizio indumenti e vestiario da lavoro da indossarsi durante il servizio stesso.

La Ditta si obbliga a sostituire temporaneamente il proprio personale eventualmente assente. Le sostituzioni dovranno essere effettuate in tempi utili all'organizzazione ed all'efficienza del servizio.

Nell'esecuzione del servizio dovrà essere attuata la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche e di sicurezza, atte ad evitare che si possano determinare inconvenienti di sorta.

In merito a quanto precede, il Comune resta esonerato da ogni responsabilità civile penale connessa, che viene assunta a pieno titolo dalla Ditta.

Il servizio verrà svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del gestore, al quale è fatto tassativo divieto di qualunque forma di subappalto, anche parziale.



Art. 8) - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

La tipologia dell'attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono un'assoluta attenzione alla riservatezza.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente atto e secondo quanto stabilito dal bando, dalla lettera d'invito e dall'offerta presentata in sede di gara.

L'appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune, degli utenti e di terzi autorizzati, senza recare intralci e disturbi.

L'appaltatore dovrà dichiarare di aver preso visione del codice di comportamento della Pubblica Amministrazione in vigore nel Comune di Zibido San Giacomo, visionabile sul sito comunale www.comune.zibidosangiaco.com – sezione amministrazione trasparente - personale.

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- 1) assicurare la continuità del servizio oggetto dell'appalto, impegnandosi ad impiegare prioritariamente il personale attualmente impiegato per la gestione del servizio, a condizione che ciò sia armonizzabile con l'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio. L'assorbimento dovrà essere attuato integralmente secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che verrà applicato dall'Appaltatore, con riconoscimento degli scatti di anzianità maturati dalla data di assunzione.
- 2) eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto del presente appalto;
- 3) comunicare al Comune, entro 5 giorni dall'avvio del servizio, il nominativo del coordinatore del servizio, incaricato di tenere i rapporti con i Responsabili Comunali, nonché l'elenco degli operatori che svolgeranno il servizio e la relativa documentazione attestante i requisiti professionali oltre ad eventuali titoli posseduti. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata preventivamente al Comune;
- 4) applicare i contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale e agli obblighi assicurativi;
- 5) garantire la continuità del rapporto tra operatore ed utente, riducendo il turn-over, e curando in modo adeguato il passaggio di consegne qualora si renda necessaria la sostituzione di personale;
- 6) provvedere, fuori dall'orario di servizio e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, all'aggiornamento del personale impiegato;
- 7) vigilare sul corretto svolgimento del servizio, sia con riferimento al rispetto degli orari del lavoro, che alla qualità dello stesso;
- 8) assumersi ogni responsabilità per infortunio o per danni arrecati al Comune stesso;
- 9) di dare continuità al servizio fornito. L'appaltatore non può in alcun modo sospendere in seguito a decisione unilaterale, nemmeno in caso in cui siano in atto controversie con il Comune. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Comune procederà nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.



- 10) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e a compiere tutti gli adempimenti, se ed in quanto obbligatori, relativi alla predisposizione e all'attuazione di tutto quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 ed eventuali modifiche ed integrazioni ed in particolare: informare il personale dei rischi propri del servizio in oggetto, nonché delle cautele da adottare e fornire ogni strumento e attrezzatura idonea alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
- 11) assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da *culpa in vigilando* degli operatori nel rapporto con le persone seguite nelle attività del Servizio, esonerando espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per mancato rispetto di obblighi di legge o contrattuali assunti verso terzi nello svolgimento del Servizio o per danni comunque causati ad utenti del servizio, o a terzi e a loro beni, da personale o volontari;
- 12) mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha a facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune;
- 13) a comunicare prontamente al Comune le eventuali anomalie nell'organizzazione del servizio, nei macchinari impiegati, per la piena sicurezza nell'esecuzione dei lavori;
- 14) produrre le polizze di cui all'articolo 12.

Art. 9) – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Appaltatore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 10) - PENALITÀ

- A) In caso di inadempimenti da parte dell'appaltatore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile al Comune, verranno addebitate penalità corrispondenti alla gravità delle omissioni, ciascuna non inferiore ad un minimo di € 154,94.
- B) In caso di reiterate violazioni agli obblighi contrattuali di cui al presente articolo, fermo restando ogni e più grande responsabilità anche di ordine penale, l'Amministrazione Comunale avrà diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto previa notifica scritta alla Società a mezzo di raccomandata A/R, per fatto e per colpa della stessa.
- C) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta al termine indicato, potranno essere applicati le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali il Comune provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'operatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma



costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali.

Art. 11) – PAGAMENTI, FATTURAZIONE E TRACCIABILITA'

I corrispettivi saranno pagati mensilmente previa presentazione di regolare fattura elettronica e dopo la verifica positiva di conformità al contratto per il periodo in questione, con riferimento ai costi indicati nell'offerta.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità e previo accertamento della prestazione effettuate e acquisizione e verifica del Durc.

Ogni somma che a causa del Durc irregolare non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'appaltatore, sul conto corrente intestato all'appaltatore. L'appaltatore dovrà dichiarare che il suddetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L'appaltatore sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'Art.48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'agente della riscossione comunichi entro 60 gg. che risulta un inadempimento a carico dell'appaltatore, il Comune applicherà quanto disposto dall'Art.3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Art. 12) – RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA

L'appaltatore nell'esecuzione del servizio dedotto nel presente appalto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto del Comune, e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente appalto.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere agli utenti, al personale dipendente o a terzi durante l'esecuzione dei servizi.

L'appaltatore si impegna a stipulare apposita copertura assicurativa alla tutela del personale, degli utenti dei servizi nonché di terzi in generale connesse alle incombenze ad essa spettanti in base al presente capitolato, esonerando in tal modo il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni ad utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio e fermo restando che in ogni caso per i rischi di cui ai precedenti periodi resta l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune. La mancata presentazione della polizza nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 13) - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Data la peculiarità del servizio affidato, è assolutamente vietato alla Ditta affidataria di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art.14) - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa concorrente verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. In particolare, si precisa che:



- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno del Comune;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) titolare del trattamento è il Comune.

L'Appaltatore verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati e lo stesso si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Comune, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

Art. 15) - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e ssmmii, ("in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"), attraverso l'invio dell'atto di affidamento del Servizio alla pec della società affidataria;

Art. 16) - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'Art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a. nei casi di cui agli obblighi a carico dell'affidatario: sostituzione del personale; condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni, obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore; responsabilità per infortuni e danni; obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- b. in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- c. qualora l'accertata, grave e reiterata condotta inadempiente non conforme dell'appaltatore in relazione agli obblighi, agli oneri e agli standard previsti dal capitolato e dalle vigenti disposizioni di legge arrechi un pregiudizio di gravità tale da non consentire, ad insindacabile giudizio del Comune, la prosecuzione del contratto.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art.3, comma 9bis, della L.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.



Art. 17) - RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse dandone motivato preavviso all'Appaltatore con anticipo di almeno 6 mesi con lettera raccomandata A/R o mediante PEC. In caso di recesso unilaterale della Stazione Appaltante, si applica l'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Art. 18) – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", nonché di quelle contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Zibido San Giacomo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 5 del 13/01/2014.

Art. 19) – CONTROVERSIE

Tutte le riserve e i reclami che l'Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Comune con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Comune (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 (accordo bonario).

Le eventuali controversie insorgenti tra le parti, durante l'esecuzione e al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ed espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20) - FORO DI COMPETENZA

Per la soluzione delle eventuali controversie relative all'applicazione del presente Capitolato e del relativo contratto è competente il Foro di Pavia

Art. 21) - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e disposizioni di riferimento.

Art. 22) - ALTRE NORME

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente capitolato.